



Conto che torna

a cura di
Raffaele Marcello*

Cosa cambia con le nuove lettere d'intento

Qual è l'efficacia temporale della nuova procedura di invio delle lettere di intento? (Barbara Pianelli, Napoli)

L'art. 20 del D.Lgs. semplificazioni fiscali trasferisce in capo al c.d. "esportatore abituale" l'obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. La nuova procedura prevede che: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle Entrate (che ne rilascia apposita ricevuta) i dati contenuti nella lettera d'intento; l'esportatore invia al fornitore la lettera di intento trasmessa assieme alla copia della ricevuta di presentazione; il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l'avve-

nuta comunicazione alle Entrate della lettera d'intento; terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d'imposta con la dicitura "non imponibile".

La nuova procedura scatta per le operazioni senza applicazione dell'imposta effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. Nel Provvedimento che ha approvato il modello per le dichiarazioni d'intento e nella successiva C.M. 31/E/2014, è stato chiarito che: per le dichiarazioni d'intento inviate dall'esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all'11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all'11 Febbraio 2015 si applicano le vecchie modalità; per le dichiarazioni d'intento inviate dall'esportatore abituale nel 2014 e a gennaio 2015 (fino all'11 febbraio 2015) che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere dopo l'11 Febbraio 2015 si applica la nuova disciplina.

L'Agenzia ha chiarito che per le dichiarazioni d'intento inviate dall'esportatore abituale al fornitore con le vecchie modalità, che esplicano i propri effetti per operazioni poste in essere fino all'11 febbraio 2015, il fornitore non è tenuto a trasmettere all'Agenzia i dati contenuti nella lettera d'intento, ma è invece tenuto alla conservazione del documento ai fini di consentire il controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

*Componente Cndcec
scrivere a r.marcello@marcellocommercialisti.it